



## La class action

Dal 1° gennaio 2010 i consumatori hanno a disposizione uno strumento per far valere in giudizio i propri diritti: l'azione di classe, meglio conosciuta come class action, che era regolata dall'articolo 140-bis del Codice del Consumo. A seguito della riforma del 2019 e dell'approvazione del relativo disegno di legge, la class action non è più disciplinata all'interno del Codice del Consumo, bensì dal Codice di procedura Civile, all'interno del quale è stato introdotto il titolo VIII-bis del libro quarto, in materia di azione di classe.

Ogni volta che i diritti di una pluralità di consumatori/utenti sono stati lesi in modo identico dal comportamento di un'impresa, i consumatori possono ora tentare la strada dell'azione collettiva, eventualmente dando il mandato ad un'associazione di tutela dei consumatori: un unico procedimento che impegna un unico tribunale, invece di tante azioni individuali separate, davanti a tanti giudici diversi. L'azione può essere promossa soltanto contro illeciti commessi successivamente al 15 agosto 2009.

Il suo campo d'applicazione, in particolare, è stato allargato sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, ovvero sia per quanto riguarda i soggetti che possono accedervi, sia per le situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio.

Con l'azione di classe è possibile agire a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento delle responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Il giudice competente è generalmente il Tribunale del capoluogo della Regione dove ha sede l'impresa, con alcune eccezioni che non riguardano la LOMBARDIA.

Il procedimento deve essere iniziato da un componente della classe (ovvero un singolo consumatore) che può a tal fine anche dare un mandato ad un'associazione di tutela dei consumatori o ad un comitato di cui egli fa parte.

La sentenza ha efficacia e vincola non solo le parti in senso stretto, il proponente e l'impresa, ma fa stato anche nei confronti degli aderenti.

<b>riferimento normativo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>
Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	<b>Tempestivo</b>

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>
Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento</b>
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	<b>Tempestivo</b>

Via U. Gnutti, 4 25065 Lumezzane (Bs)

Tel 0308920348 Fax 0308259645 e-mail [direct@le-rondini.it](mailto:direct@le-rondini.it)

C.F. 92013290173 P.Iva 03024390985



Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus

Anno	Azioni
2016	nessuna
2017	nessuna
2018	nessuna
2019	nessuna
2020	nessuna

Lumezzane, 16/06/2021

La Direttrice  
Dott.ssa Margherita Ceresoli